

TFR e crediti di lavoro aggiornati a febbraio 2019

Con riferimento al mese di **febbraio 2019** è pari a **0,396915** il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato Istat del 15 marzo 2019, che ha stabilito in 102,3 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di febbraio 2019 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Licenziamento per impossibilità sopravvenuta - Carcerazione - Lavoratore detenuto – Condizioni

Lo stato di detenzione del dipendente per fatti estranei allo svolgimento del rapporto di lavoro non costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali, ma **una sopravvenuta e temporanea impossibilità della prestazione ex art. 1464 c.c. con diritto alla conservazione del posto**, salva la possibilità per il datore di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo **se viene meno l'interesse a ricevere ulteriori prestazioni da parte del lavoratore carcerato**.

Gli elementi utili per valutare la misura della tollerabilità dell'assenza del dipendente per l'organizzazione aziendale sono quelli di cui all'art. 3 della L. 604/66; si prendono quindi in considerazione le ragioni inerenti:

- all'attività produttiva;
- all'organizzazione del lavoro;
- al regolare funzionamento di essa.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 102-bis disp. att. c.p.p., il lavoratore ingiustamente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere o a quella degli arresti domiciliari e che sia stato licenziato, per il fatto stesso della detenzione, ha diritto alla reintegra sul posto di lavoro. Ai fini dell'applicazione della norma il recesso datoriale deve, però, essere stato causato esclusivamente dalla detenzione.

Maggiorazione delle sanzioni per violazioni in materia di lavoro - Novità della L. 145/2018

Con la nota 14.3.2019 n. **2594**, l'INL è intervenuto in merito alle maggiorazioni degli importi sanzionatori per determinate violazioni in materia di lavoro previste all'**art. 1** co. 445 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), con particolare riferimento al meccanismo volto a inasprire le sanzioni in caso di recidiva, **raddoppiando le predette maggiorazioni ove, nei 3 anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.**

Con l'occasione, l'INL ha chiarito che la recidiva in questione è legata alla correlazione tra la persona fisica trasgressitrice e la persona giuridica per conto della quale ha agito. Pertanto, non si potrà configurare la "recidiva" laddove le violazioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi.

Per quanto riguarda il periodo dei 3 anni precedenti all'interno del quale deve ricadere la precedente violazione, l'Ispettorato chiarisce che gli illeciti in questione non solo dovranno essere divenuti definitivi, ma, nel medesimo triennio, dovrà, altresì, ricadere anche il momento della loro commissione, con la conseguenza che una violazione posta in essere, ad esempio, 4 anni prima, divenuta definitiva a seguito di sentenza passata in giudicato 2 anni dopo, pur rientrando astrattamente nel triennio, non dovrà essere considerata.

Cassazione: limiti dimensionali per i licenziamenti e soci lavoratori

Con **sentenza n. 6947 dell'11 marzo 2019**, la **Corte di Cassazione**, riformando una sentenza della Corte di Appello di Palermo, ha affermato che nel **computo dimensionale previsto dall'articolo 18** ai fini della identificazione del limite dimensionale, vanno compresi anche i soci lavoratori che, dopo il rapporto associativo, hanno acquisito la qualificazione di lavoratori subordinati, secondo la previsione contenuta nella legge n. 142/2001.

Secondo la Suprema Corte, la prestazione lavorativa del socio lavoratore si caratterizza di una propria specifica autonomia, con la conseguenza che sono direttamente applicabili allo stesso gli istituti e le discipline proprie del rapporto di lavoro subordinato.

STUDIO ANSELMi